

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2383 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2017

**che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (3) L'8 febbraio 2013 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per l'utilizzo di reti a strascico di tipo «volantina» nelle acque territoriali della Slovenia a meno di 50 metri di profondità nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa.
- (4) La deroga chiesta dalla Slovenia era conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ed è stata concessa fino al 23 marzo 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (5) Il 20 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia la richiesta di prorogare la deroga oltre il 23 marzo 2017. Alla luce delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1967/2006, la Slovenia ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione della proroga. La richiesta riguarda navi che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Slovenia il 13 febbraio 2014 <sup>(3)</sup>, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tali navi sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (6) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Slovenia e il progetto di piano di gestione ad essa allegato in occasione della 52<sup>ma</sup> sessione plenaria svoltasi dal 4 all'8 luglio 2016.
- (7) A seguito della valutazione dello CSTEP, la Slovenia ha presentato alla Commissione ulteriori dati scientifici e relazioni il 7 settembre 2016 e un piano di gestione aggiornato il 27 dicembre 2016.
- (8) Lo CSTEP ha esaminato la deroga chiesta dalla Slovenia e i documenti aggiuntivi in occasione della 54<sup>ma</sup> sessione plenaria svoltasi dal 27 al 31 marzo 2017 e ha evidenziato la necessità di chiarimenti in merito all'attività comprovata delle navi autorizzate, agli attrezzi da pesca utilizzati e alle catture accessorie. La Slovenia ha fornito alla Commissione chiarimenti adeguati e si è impegnata a elaborare ulteriori studi scientifici sulle catture e sugli sforzi per aumentare la selettività degli attrezzi da pesca.
- (9) La deroga chiesta dalla Slovenia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

<sup>(1)</sup> GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione n. 34200-2/2014/4 del 13.2.2014.

